

Pubblicato il 10/02/2021

N. 00614/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00329/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2021, proposto dal signor

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Confalonieri n. 5;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenuta ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Cecilia Altavista e udito per la parte appellante l'avvocati Gaia Stivali su delega dell'avv. Andrea Manzi;

Considerato che:

- pur nei limiti del sindacato di questo giudice sulla discrezionalità tecnica, agli atti di causa sussistono elementi idonei ad una valutazione in termini di sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, in relazione all'evidente contrasto tra il giudizio del psicologo, il risultato dei test attitudinali e le indicazioni espresse dai "selettori";

-sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile derivante dal provvedimento impugnato in relazione alla esclusione dall'ulteriore corso della procedura selettiva;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, ai fini della ripetizione del giudizio psico-attitudinale, tenuto conto che la fase del colloquio con i "selettori" dovrà essere svolta con la Commissione in differente composizione;

Ritenuto che, in relazione alla peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 329/2021) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini del riesame nei limiti e termini di cui in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti

interessati nei termini indicati.